



**COMUNICATO UFFICIALE N.292**  
**Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 207/AA e N. 208/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 15 APRILE 2019**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilia)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 207/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 648 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe MARTINI e della società POL. MARGINE COPERTA SSDARL avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE MARTINI, Presidente della società POL. MARGINE COPERTA SSDARL all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, in riferimento all'art. 40, comma 3, delle N.O.I.F., per avere omesso ogni necessaria e dovuta vigilanza nella sottoscrizione della richiesta di tesseramento SG6180982, relativa al calciatore Gabriel Bianchi, all'epoca dei fatti minore degli anni 16, non residente da almeno sei mesi nella regione Toscana e, comunque, in assenza del parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica;

POL. MARGINE COPERTA SSDARL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe MARTINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società POL. MARGINE COPERTA SSDARL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe MARTINI e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società POL. MARGINE COPERTA SSDARL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 APRILE 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 208/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 618 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Roberto VIERI avente ad oggetto la seguente condotta:

ROBERTO VIERI, calciatore utilizzato dall'A.S.D. La Cruz, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle N.O.I.F., per aver preso parte, come calciatore, alla gara *San Giuseppe Vesuviano - ASD La Cruz* del 24/05/2018, Campionato Giovanissimi, Girone "A", senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa,

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto VIERI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 giornate di squalifica per il Sig. Roberto VIERI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 APRILE 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina